

Decreto del Presidente della Repubblica del 24/06/2022 n. 81 -

Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attivita' e organizzazione.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2022

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attivita' e organizzazione

Articolo 2

Art. 2 Disposizioni di coordinamento

Articolo 3

Art. 3 Monitoraggio

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 15/07/2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 87 e 117](#) della Costituzione;

Vista la [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;

Visto il [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'[articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#)»;

Visto il [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il [decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2021, n. 113](#), recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto, in particolare, l'[articolo 6, comma 5, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2021, n. 113](#), che prevede che, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attivita' e organizzazione;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2021;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 9 febbraio 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio e del 17 febbraio 2022;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente regolamento:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione

In vigore dal 15/07/2022

1. Ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2021, n. 113](#), per le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:

a) [articolo 6, commi 1, 4 \(Piano dei fabbisogni\) e 6, e articoli 60-bis \(Piano delle azioni concrete\) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#);

b) [articolo 2, comma 594, lettera a\), della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio);

c) [articolo 10, commi 1, lettera a\), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#) (Piano della performance);

d) [articolo 1, commi 5, lettera a\) e 60, lettera a\), della legge 6 novembre 2012, n. 190](#) (Piano di prevenzione della corruzione);

e) [articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124](#) (Piano organizzativo del lavoro agile);

f) [articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#) (Piani di azioni positive).

2. Per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021](#).

4. All'[articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), il terzo periodo è soppresso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Disposizioni di coordinamento

In vigore dal 15/07/2022

1. Per gli enti locali di cui all'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'[articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), sono assorbiti nel PIAO.

2. Ai fini di cui all'[articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3 Monitoraggio

In vigore dal 15/07/2022

1. Al fine di individuare ulteriori adempimenti incompatibili con il PIAO, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per la disciplina sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza, l'Autorita' nazionale anticorruzione effettuano, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un'attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita' degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel PIAO.

2. All'esito dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 1, e ai sensi dell'[articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 80 del 2021](#), si provvede alla individuazione di eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con la disciplina di cui allo stesso articolo 6.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)